



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori Claudio BORGHI, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, DREOSTO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI, SPELGATTI, STEFANI, TESTOR e TOSATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2022**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sulla morte di David Rossi

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sulla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013 a Siena, è necessaria per proseguire la fruttuosa ricerca della verità circa la morte dell'ex manager della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, iniziata nella scorsa legislatura.

Durante la XVIII legislatura, infatti, i lavori della Commissione parlamentare di inchiesta presso la Camera dei deputati hanno prodotto ottimi risultati che, tuttavia, sono stati interrotti in ragione della conclusione anticipata del mandato legislativo. Si domanda, dunque, la costituzione della Commissione bicamerale in ragione delle importanti risultanze emerse in sede di Commissione monocamerale e del fatto che i commissari più esperti già membri di tale Commissione sono stati rieletti in ambedue i rami del Parlamento.

Il disegno di legge consentirebbe di portare a compimento l'attività istruttoria programmata nel corso della scorsa legislatura nella Commissione parlamentare di inchiesta in seno alla Camera dei deputati, con il fine di portare a conclusione le attività di indagine rimaste a livello di ipotesi e di possibilità e definirle in maniera più conclusiva. È, dunque, necessario che la Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta continui

con il suo lavoro a verificare, i fatti, gli atti e le condotte commissive e omissive che abbiano cagionato o cagionino ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla morte di David Rossi.

Solo una Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta, integrando il lavoro della magistratura, è in grado di indagare le zone d'ombra e i silenzi complici circa la morte di David Rossi. Gli ottimi risultati raggiunti durante i lavori presso la Camera dei deputati fanno emergere quanto sia di fondamentale importanza ricostituire, per l'attuale mandato legislativo, presso le due Camere, la suddetta Commissione. Infatti, dalla relazione conclusiva dei lavori, emerge che l'intervento dei periti incaricati dalla Commissione sia stato indispensabile per esaminare più approfonditamente gli elementi oggettivi sul cadavere e sulla scena del delitto e, quindi, chiarire quasi tutti gli aspetti relativi alla morte di Rossi.

L'istituzione tramite legge della Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta potrà consentire all'attuale Parlamento di fare salvi gli atti e le attività poste in essere nella scorsa legislatura e ripartire dalle risultanze che si raggiungeranno nei mesi di lavoro che la legislatura ha davanti e che possono essere proficuamente utilizzati.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione e funzioni della Commissione)*

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013 a Siena, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

*a)* ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi;

*b)* esaminare e valutare il materiale raccolto dalle inchieste giornalistiche sulla morte di David Rossi e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste;

*c)* verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano cagionato o cagionato ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla morte di David Rossi.

### Art. 2.

#### *(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati nominati rispettivamente dal Presidente della Senato della Repubblica e dal Presidente della Ca-

mera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

6. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta.

### Art. 3.

#### *(Poteri e limiti della Commissione)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse

limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

3. Sulle richieste di cui al comma 2 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.

5. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

#### Art. 4.

##### *(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona

che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.

#### Art. 5.

##### *(Organizzazione)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 40.000 euro annui, sono poste a carico dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.



€ 1,00